



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ACCORDO DI PROGRAMMA

*per l'attuazione di un intervento di rilevanza regionale nel Comune di Verona (VR)
ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50*

L'anno 2016, addì diciotto del mese di luglio, sono presenti:

- **Regione del Veneto** c.f. 8007580279, in persona di Giorgia Vidotti, nata a Venezia il 23 aprile 1967, Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 9 giugno 2016;

- **Provincia di Verona**, c.f. 00234810233, nella persona di Antonio Pastorello, nato a Roveredo di Guà il 12 dicembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di Presidente, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Verona, giusta deliberazione del Presidente del 23 giugno 2016;

- **Comune di Verona** c.f. 00215150236, con sede a Verona in Piazza Bra 1, in persona del Sindaco, sig. Tosi Flavio, nato a Verona il 18 giugno 1969, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente;

Premesso che:

- l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" (d'ora in avanti denominata "*legge regionale*") ha provveduto a definire gli interventi di rilevanza regionale come gli interventi aventi ad oggetto le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell'entità dimensionale in termini di superficie di vendita;
- in data 20 novembre 2015 la ditta Val Verona Adige Leasing srl presentava allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Verona un'istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale; l'intervento proposto consiste nell'ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale, da mq. 25.000 a mq. 32.900;
- l'intervento in esame risulta assoggettato alla procedura di accordo di programma in quanto l'entità dell'ampliamento richiesto è superiore al limite del 30 per cento della superficie autorizzata, prescritto dal richiamato articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale;
- in data 15 dicembre 2015, 21 gennaio 2016, 6 aprile e 20 aprile 2016 avevano luogo le sedute di conferenza di servizi istruttoria e decisoria, indette dalla Regione - Sezione Commercio - al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla conclusione dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge regionale;
- la conferenza di servizi formulava all'unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell'accordo di programma; in particolare venivano accertate:
 - a) la compatibilità e la sostenibilità dell'intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013; in sede di conferenza di servizi veniva acquisito il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica.
Veniva, altresì, accertata, in conformità alla citata normativa regionale, la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l'impatto sul territorio derivante dall'iniziativa commerciale in esame, come si evince dal verbale di conferenza di servizi sopra richiamata;
 - b) i presupposti per il rilascio di idoneo titolo edilizio correlato all'iniziativa commerciale in esame,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale;

- c) la compatibilità ambientale connessa all'iniziativa commerciale, come da provvedimento n. 3709/15 del 06 ottobre 2015 con il quale il dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona faceva proprio il parere n. 421 espresso dalla Commissione provinciale V.I.A. nella seduta del 18 settembre 2015, che ha ritenuto di escludere, con prescrizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza presentata dalla ditta Vas Verona Adige Shopping s.r.l., prot. 62660 dell'8 luglio 2015, relativa all'intervento denominato "*Vas Verona Adige Shopping area "Ex officine Adige": ampliamento della superficie di vendita di mq. 7.900 dell'autorizzato centro commerciale denominato "WTC Adige City" in Comune di Verona.* La ditta VAS Verona Adige Shopping è proprietaria dell'area interessata dall'intervento, acquisita dalla società Aida S.p.A. in data 6 maggio 2015, ed ha il controllo al 100% della ditta Val Verona Adige Leasing srl richiedente l'autorizzazione commerciale;
- d) l'idoneità dell'assetto viabilistico afferente all'area di intervento, costituito da viabilità di rango comunale, sulla base delle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale, nonché sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità, ossia Comune, Anas e Società Autostrade BS-VR-VI-PD quale ente gestore del tratto di viabilità di competenza dell'Anas;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 865 del 9 giugno 2016, approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;
 - i rapporti con i soggetti richiedenti venivano disciplinati da una convenzione stipulata il 2 maggio 2016 tra il Comune di Verona e il soggetto proponente – allegata al presente accordo - attraverso le seguenti tipologie di intervento:
 - a.1) interventi relativi alla compatibilità urbanistico-territoriale;
 - a.2) interventi relativi alla compatibilità ambientale;
 - a.3) interventi relativi alla componente di responsabilità sociale;
 - a.4) interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agricole, specializzate e delle attività produttive;
 - a.5) interventi finalizzati alla promozione di servizi e di politiche attive a favore del commercio diffuso;
 - a.6) erogazione di servizi qualitativi al consumatore;
 - a.7) onere di sostenibilità territoriale e sociale;
 - a.8) monitoraggio e verifica dei risultati.

Particolare rilievo assume l'impegno del soggetto proponente sotto il profilo occupazionale (con la previsione di assunzione, per l'iniziativa di ampliamento di cui trattasi, di n. 100 unità di personale e di n. 1.000 unità circa di personale per l'integrale iniziativa commerciale), della valorizzazione delle produzioni locali, agricole e specializzate e della promozione di servizi e politiche attive a favore del commercio diffuso, anche attraverso l'adesione ad iniziative comunali volte alla valorizzazione culturale del centro storico e urbano, in un generale contesto di integrazione tra funzione commerciale e funzione turistica, in piena conformità con gli interventi in corso di attuazione ai fini della realizzazione del progetto, finanziato dalla Regione, concernente l'individuazione del Distretto del Commercio di Verona.

Nel contempo il soggetto proponente e il Comune si impegnano a promuovere l'informazione su percorsi ed eventi enogastronomici locali, nonché sui luoghi storici del commercio e della ristorazione.

Il soggetto proponente si impegna a trasmettere gli impegni derivanti dalla citata convenzione ad eventuali futuri aventi causa.

Il Comune si impegna alla verifica in ordine all'attuazione degli impegni assunti dal soggetto proponente, informandone periodicamente la Sezione regionale Commercio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le suddette amministrazioni approvano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 – Oggetto e dimensioni dell'intervento commerciale.

Il presente accordo di programma ha ad oggetto un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *b*) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (d'ora in avanti denominata "*legge regionale*") consistente nell'ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale, da mq 25.000 a mq. 32.900, realizzato dalla ditta Val Verona Adige Leasing srl.

La superficie oggetto di ampliamento ammonta a mq. 7.900, relativa al settore merceologico non alimentare.

La superficie finale di vendita della grande struttura di vendita, pari a mq. 32.900, è distribuita su 127 esercizi ed è ripartita come segue:

UNITA'	Superficie Vendita ALIMENTARE	Superficie Vendita NON ALIMENTARE	Sup.Vendita	COMPLESSIVA
1	2		910	910
2	5		41	41
3	7		470	470
4	8		92	92
5	9		149	149
6	10		140	140
7	11		140	140
8	12		175	175
9	13		57	57
10	14		47	47
11	15		176	176
12	16		173	173
13	17		350	350
14	18		161	161
15	19		780	780
16	20		890	890
17	21	3.000	500	3.500
18	22		960	960
19	23		1.100	1.100
20	25		213	213
21	26		43	43
22	27		57	57
23	28		230	230
24	29		87	87
25	30		259	259
26	31		157	157
27	32		140	140
28	33		151	151
29	34		99	99
30	35		140	140
31	37		25	25
32	38		96	96
33	39		31	31
34	40		106	106
35	41		129	129
36	42		127	127
37	43		64	64
38	44		112	112
39	45		243	243
40	46		390	390
41	47		75	75
42	48		75	75
43	49		234	234
44	50		148	148
45	51		98	98
46	52		54	54
47	53		88	88
48	54		88	88
49	56		267	267
50	57		420	420
TOT. PARZIALE continua	3.000	11.757		14.757



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UNITA'	Superficie Vendita ALIMENTARE	Superficie Vendita NON ALIMENTARE	Sup.Vendita	COMPLESSIVA
TOT. PARZIALE segue	3.000	11.757		14.757
51	58	87		87
52	59	87		87
53	60	54		54
54	61	57		57
55	62	42		42
56	63	109		109
57	64	290		290
58	65	65		65
59	66	159		159
60	67	215		215
61	68	238		238
62	69	111		111
63	70	56		56
64	71	129		129
65	72	129		129
66	73	106		106
67	74	25		25
68	109	119		119
69	110	670		670
70	111	199		199
71	112	183		183
72	113	183		183
73	114	183		183
74	115	186		186
75	116	32		32
76	117	138		138
77	118	253		253
78	119	755		755
79	120	571		571
00	121	2.320		2.320
81	122	847		847
82	123	850		850
83	124	2.746		2.746
84	125	303		303
85	126	53		53
86	127	203		203
87	128	83		83
88	129	282		282
89	130	183		183
90	131	183		183
91	132	183		183
92	133	199		199
93	134	35		35
94	135	185		185
95	138	51		51
96	139	103		103
97	140	103		103
98	141	120		120
99	142	49		49
100	143	88		88
101	144	265		265
102	145	107		107
103	146	131		131
104	147	48		48
105	148	218		218
106	149	111		111
107	150	31		31
108	151	51		51
109	152	87		87
110	153	86		86
111	154	420		420
112	155	303		303
113	156	88		88
TOT. PARZIALE continua	3.000	28.303		31.303



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UNITA'	Superficie Vendita ALIMENTARE	Superficie Vendita NON ALIMENTARE	Sup.Vendita COMPLESSIVA
TOT. PARZIALE segue	3.000	28.303	31.303
114 157		87	87
115 158		51	51
116 159		31	31
117 160		82	82
118 161		73	73
119 162		224	224
120 163		290	290
121 164		26	26
122 165		191	191
123 166		159	159
124 167		77	77
125 168		124	124
126 169		103	103
127 170		79	79
TOTALI VENDITA	3.000	29.900	32.900
Sup. altre finalità commerciali: magazzini, uffici, servizi, aree coperte comuni			7.100
SUPERFICIE COMMERCIALE			40.000

La ripartizione merceologica è la seguente:

- mq. 3.000 relativi al settore merceologico alimentare;
- mq. 29.900 relativi al settore merceologico non alimentare.

La superficie destinata ad altre finalità commerciali (magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi, aree coperte e comuni) ammonta a mq. 7.100.

La superficie lorda di pavimento ammonta complessivamente a mq. 40.000.

Art. 2 – Destinazione urbanistica dell'ambito di intervento e dotazioni di parcheggio

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale l'ambito di intervento, come attestato dal Comune in sede di conferenza di servizi, è localizzato in area idonea per l'insediamento di grandi strutture di vendita secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale alla data del 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale.

In particolare l'area di intervento risulta localizzata giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 91 del 23 dicembre 2011, relativa all'approvazione del Piano degli Interventi – scheda n. 36 – Comparto urbanistico convenzionato.

Pertanto, ai fini dell'odierna iniziativa, non è necessario procedere alla variazione dello strumento urbanistico comunale.

L'iniziativa oggetto di esame, ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 3 febbraio 2015, emanata in attuazione dell'articolo 2 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013, costituisce intervento di recupero e riqualificazione di strutture dismesse e degradate (denominate "Ex Officine Adige") ed è ubicata all'interno del centro urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale.

Le dotazioni di parcheggio relative all'intera iniziativa commerciale sono le seguenti:

mq. 56.000.

Art. 3 – Interventi in favore del settore commercio

Le amministrazioni prendono atto dell'impegno del soggetto proponente a realizzare, direttamente o per il tramite degli affittuari/gestori, gli interventi indicati nella convenzione con il Comune di Verona, richiamata in premessa, come specificati nel dettaglio nel verbale di conferenza di servizi richiamata in premessa.

Tra i suddetti interventi il soggetto proponente si impegna, in particolare, alla realizzazione delle seguenti misure finalizzate al perseguimento dei rispettivi obiettivi ivi indicati:

- a) sviluppo e consolidamento occupazionale: con riferimento al richiesto ampliamento dimensionale il soggetto proponente si impegna, tramite gli affittuari/gestori degli esercizi commerciali che compongono la grande struttura di vendita, all'assunzione di n. 100 unità di personale, delle quali il 50 per cento con contratti a tempo indeterminato entro dodici mesi dall'apertura, e il 65 per cento



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

delle assunzioni a tempo determinato residue costituirà oggetto di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'arco di un triennio dal rilascio dell'autorizzazione commerciale; il soggetto proponente si impegna, altresì, all'assunzione, entro il medesimo termine di 12 mesi dall'apertura della grande struttura di vendita, di n. 15 unità di lavoratori in mobilità c/o in cassa integrazione provenienti dal comparto commercio nel Comune di Verona o nei comuni contermini.

Tali impegni si aggiungono agli impegni occupazionali (n. 200 unità di personale) assunti ai fini della precedente autorizzazione per l'ampliamento dimensionale della grande struttura di vendita da mq. 19.584 a mq. 25.000, rilasciata a seguito della positiva deliberazione di conferenza di servizi del 17 aprile 2014.

Il piano occupazionale complessivo, riferito all'integrale iniziativa commerciale, prevede l'assunzione di n. 1.000 unità circa di personale.

- b) valorizzazione delle produzioni locali, agricole e specializzate: il soggetto proponente si impegna alla realizzazione, tramite appositi *stands* temporanei di durata settimanale, con cadenza almeno mensile e comunque in occasione dei principali eventi fieristici (Vinitaly, Fiera Cavalli etc.), di specifiche iniziative di promozione delle produzioni tipiche del territorio veneto e in particolare del veronese, con specifico riferimento ai prodotti agro-alimentari e vitivinicoli.

E' altresì prevista, in relazione alla stagionalità dei prodotti e comunque con cadenza mensile, l'organizzazione di appositi eventi "*show cooking*" finalizzati alla promozione dei principali prodotti agroalimentari DOP e IGP della zona del Veronese: trattasi di dimostrazioni dirette da parte di cuochi specializzati (cd *agrichef*), con le quali vengono preparate ricette tradizionali mediante l'uso dei prodotti tipici, con la finalità di orientare il consumatore e sostenere il consumo dei prodotti medesimi;

- c) promozione di servizi e di politiche attive a favore del commercio diffuso nei centri storici e urbani:

c.1) quale misura finalizzata alla valorizzazione del commercio nell'ambito dei centri storici e urbani il soggetto proponente si impegna a contribuire alla implementazione della pubblicazione "*Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione*" e della relativa "*app*", diretta a diffondere la conoscenza di alcune realtà enogastronomiche del territorio regionale con valore di eccellenza. Il contributo viene finalizzato ad incrementare il numero delle predette realtà diffuse nel territorio regionale e, in particolare, a migliorare la funzionalità della citata "*app*".

A tal fine il soggetto proponente si impegna a corrispondere alla Regione del Veneto un importo pari ad euro 5.000,00 annui per un periodo di 3 anni, per un totale complessivo pari a euro 15.000,00;

c.2) il soggetto proponente si impegna altresì, per un periodo di cinque anni, al sostegno finanziario in favore dell'Ufficio di Accoglienza Turistica (IAT) di Verona Centro e dell'omologo Ufficio presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, di prossima attivazione, nonché al sostegno dell'attività di promozione turistica comunale, in conformità ai contenuti del progetto relativo all'individuazione dei Distretti del Commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, presentato dal Comune di Verona e finanziato dalla Regione.

Per il perseguimento delle suddette finalità il soggetto proponente si impegna a corrispondere al comune un contributo annuo di euro 15.000,00, per un totale di euro 75.000,00, relativo al quinquennio proposto;

- d) azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle attività produttive del contesto territoriale di riferimento:

d.1) il soggetto proponente si impegna alla promozione ed organizzazione di percorsi ed eventi enogastronomici locali; l'iniziativa, a carattere continuativo, prevede una serie di visite guidate presso aziende agricole, agriturismo e cantine del territorio veronese, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori del settore.

In particolare, i percorsi si incentreranno sulle principali "*strade del vino*" del territorio veronese;

d.2) il soggetto proponente si impegna altresì alla realizzazione, in collaborazione con le Associazioni di promozione dei rispettivi territori, di servizi turistici, quali escursioni "*fuori*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

porta", che potranno avere una durata giornaliera o di un week-end.

In particolare saranno organizzate, in modo continuativo, visite didattiche ai principali siti di interesse storico-monumentale e naturalistico del territorio veronese.

Nel corso del periodo primaverile ed estivo potranno essere abbinata escursioni *trekking* e l'utilizzo della bicicletta ai fini della riscoperta del territorio collinare e montuoso veronese.

e) erogazione di servizi qualitativi e/o gratuiti al consumatore; verranno realizzate in particolare le seguenti misure, tra quelle previste dalla citata convenzione:

- un'area parcheggio per disabili e un'area destinata a parcheggio rosa;
- un'area bimbi assistita,
- una zona relax dotata di apparecchi televisivi;
- una *nursery*; un punto noleggio di prodotti per neonati e neomamme;
- verranno organizzati gratuitamente, con cadenza quindicinale, incontri/corsi tematici per future mamme e neo-mamme, tenuti da personale specializzato in collaborazione con le istituzioni sanitarie e Associazioni di promozione sociale; gli incontri/corsi avranno ad oggetto il periodo prenatale ed il periodo compreso tra il concepimento ed il terzo anno di vita del bambino, informazioni sul parto, l'assistenza e la cura della prima infanzia, la salute del neonato e la sua corretta alimentazione;
- un'area dedicata alla ricarica gratuita di automobili e bici elettriche;
- servizio di consegna a domicilio;
- servizio bancomat;
- servizio segnalatore di parcheggio, a titolo gratuito;
- area esterna per cani, dotata di idonee attrezzature.

Art 4 - Interventi infrastrutturali e ambientali

Le amministrazioni, nel prendere atto degli obblighi già assunti dal soggetto proponente in ordine alla realizzazione delle opere infrastrutturali finalizzate alla riqualificazione dell'area di intervento, in attuazione delle previsioni del Piano degli Interventi, come indicato nella convenzione richiamata in premessa, prendono atto dell'impegno del soggetto proponente alla realizzazione, prima dell'apertura della grande struttura di vendita, dei seguenti ulteriori interventi infrastrutturali:

- nell'ambito dell'intervento generale di realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili che consentiranno il collegamento dell'area di intervento con le altre aree del centro urbano (connessione est-ovest) ed il centro storico (connessione nord-sud) la ditta si impegna alla ristrutturazione generale delle sedi viarie di Viale del Commercio e Via Copernico, con realizzazione dei relativi percorsi ciclopedonali;
- realizzazione del tratto di pertinenza dell'intervento ciclopedonale in concomitanza con la realizzazione del comparto funzionale Sud;
- realizzazione di n. 110 posti destinati a biciclette ad uso dei dipendenti della grande struttura di vendita;
- realizzazione di una stazione di "bike sharing" destinata al servizio "Verona Bike";
- istituzione di un servizio gratuito di bus navetta per il collegamento tra la grande struttura di vendita e il centro storico di Verona;
- ulteriori sistemazioni a verde lungo i *boulevard* laterali rispetto alle grande struttura di vendita (ossia lungo Viale delle Nazioni e Via Nicolò Copernico) con l'installazione di aiuole inerbite da piante ad alto fusto;
- completamento delle opere di sostenibilità relative allo svincolo sulla complanare, in entrambe le direzioni est-ovest, su via Vigasio (Via dell'Esperanto) e via Gioia;

Sotto il profilo ambientale, nel rinviarsi per il dettaglio a quanto specificamente riportato nel verbale della seduta di conferenza di servizi decisoria e alla convenzione di cui alle premesse, il soggetto proponente si impegna a garantire la sostenibilità dell'intervento attraverso un ottimale sistema di raccolta dei rifiuti differenziata, di riduzione degli imballaggi, di sistemazione a verde, di utilizzo di materiali eco-compatibili,

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

nonché di sistemi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia alternativa, alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, all'individuazione di soluzioni di accesso *car free* alla struttura di vendita e, da ultimo, al recupero delle acque ai fini del loro riutilizzo mediante l'utilizzo *multilevel*.

Si impegna, altresì, alla realizzazione delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di compatibilità ambientale n. 3709/15 del 6 ottobre 2015 emesso dalla Provincia di Verona, ad eccezione della prescrizione di cui al punto 2 del citato provvedimento, in quanto già ottemperata.

Art. 5 – Ulteriori obblighi a carico del soggetto proponente

Le amministrazioni prendono atto degli ulteriori impegni formulati dal soggetto proponente nella convenzione di cui in premessa, relativi, in particolare:

- a) alla trasmissione degli obblighi assunti ai successivi soggetti aventi causa;
- b) alla trasmissione al Comune di Verona, con cadenza annuale, di una dettagliata relazione in ordine all'attuazione degli impegni di cui alla richiamata convenzione e al presente accordo;

Art. 6 – Modalità e tempi di realizzazione

Gli impegni di cui all'articolo 3, nonché le opere di cui all'articolo 4 costituiscono prescrizione ai fini dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita oggetto di intervento, ove compatibili.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge regionale la grande struttura di vendita deve essere attivata per almeno due terzi della superficie autorizzata entro il termine decadenziale di tre anni decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione commerciale, salva la potestà del Comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

Art. 7 - Obblighi a carico del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione del Veneto

Il Comune si impegna ad attuare, per quanto di competenza, i contenuti della convenzione del 2 maggio 2016, nonché ad effettuare la necessaria attività di vigilanza in ordine alla realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di conferenza di servizi del 20 aprile 2016 ai fini dell'apertura della grande struttura di vendita, nonché in ordine al rispetto degli impegni assunti dal soggetto proponente e formalizzati nella predetta convenzione ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell'intervento, previste dal regolamento regionale n. 1 del 2013.

Il Comune di Verona informerà periodicamente (con cadenza almeno annuale) la Sezione regionale Commercio e la Provincia di Verona sullo stato di attuazione della convenzione di cui in premessa, nonché in ordine all'attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale stabilite dal provvedimento provinciale di cui all'articolo 4.

La Provincia si impegna nell'attività di collaborazione, per quanto di competenza, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato all'articolo 4.

La Regione si impegna nell'attività di collaborazione ai fini dell'implementazione dell'iniziativa di valorizzazione dei luoghi storici del commercio e della ristorazione, richiamata all'articolo 3.

Art. 8 - Adeguamenti.

Sono sempre consentite modifiche agli atti contemplati nel presente accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti, purché non riguardino i presupposti del presente accordo; in tale ultimo caso l'eventuale modifica dovrà essere apportata mediante modifica del presente accordo di programma.

Art. 9 – Onere di sostenibilità

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, come attuato dall'articolo 10 del regolamento regionale, ai fini del presente accordo il rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici è subordinato alla corresponsione, da parte del soggetto proponente, di un onere aggiuntivo pari al trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, calcolato dai comuni secondo la disciplina vigente in materia e con riferimento alla superficie di vendita interessata dall'intervento.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'onere viene individuato nella misura di euro 54.510,00 di cui il 70 per cento, pari a euro 38.157,00, è attribuito alla Regione e il 30 per cento, pari a euro 16.353,00, è attribuito al Comune.

Art. 10. - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del presente Accordo di Programma, che non siano riservate al giudice amministrativo, saranno demandate al giudizio di un arbitro unico, nominato, anche a maggioranza, dalle parti del presente Accordo di Programma o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitro deciderà secondo diritto entro il termine di giorni novanta, salvo proroghe *ex lege*, anche con addebito di spese alla parte soccombente.

Art. 11 – Registrazione e spese contrattuali

Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Ad esso si applica l'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Art. 12 – Richiamo alla normativa

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di accordi di programma.

Art. 13 – Norme finali e transitorie

Il presente accordo di programma, composto di n. 9 pagine, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, nonché i nulla osta previsti da leggi regionali.

Il presente accordo comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali necessarie ai fini dell'apertura della grande struttura di vendita, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.

L'efficacia del presente accordo è subordinata al versamento al comune, da parte del soggetto proponente, dell'onere di sostenibilità di cui all'articolo 9.

Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione del presente accordo.

Art. 14 Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data 18 luglio 2016.

Per il Comune di Verona

Flavio Tosi

Per la Provincia di Verona

Antonio Pastorello

Per la Regione del Veneto

Giorgia Vidotti